

Codice A2009B

D.D. 14 ottobre 2021, n. 254

**Legge regionale n. 56/77, articolo 26, comma 7 - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Istanza Società Immobiliare Regio Parco Srl - Comune di TORINO - AUTORIZZAZIONE.**



**ATTO DD 254/A2009B/2021**

**DEL 14/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

**A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori**

**OGGETTO:** Legge regionale n. 56/77, articolo 26, comma 7 - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Istanza Società Immobiliare Regio Parco Srl - Comune di TORINO - AUTORIZZAZIONE.

Vista l'istanza presentata tramite il SUAP del Comune di Torino in data 27/01/2021 (prot. Regione Piemonte nn. 688 e 700) con relativa documentazione allegata, da parte della Società Immobiliare Regio Parco Srl, P. IVA n. 03158910046, con sede in Alba, piazza San Francesco, 2 in qualità di proprietaria dell'area di intervento, tendente ad ottenere la preventiva autorizzazione regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 al fine del rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale denominato "Edificio I", in Localizzazione L1, in Strada del Portone snc, nel Comune di Torino con superficie lorda di pavimento di mq 7.228;

atteso che a far data dal 6.09.2021, a seguito delle integrazioni trasmesse nelle date 8.03.2021 (ns. prot. n. 2094), 19.03.2021 (ns. prot. n. 2499) e 6.09.2021 (ns. prot. nn. 1689 e 1690), acquisita la documentazione necessaria, conservata agli atti di questo ufficio, è stata avviata la fase istruttoria di competenza al fine del rilascio della presente autorizzazione regionale.

Premesso che:

- l'art. 26 comma 7 della l.r. n. 56/77, prevede, nel caso di insediamenti commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq. 4000 e mq. 8000, come nel caso in specie, che il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi sia subordinato alla stipula di una convenzione o di atto di impegno unilaterale ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 ovvero la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;

- ai sensi del comma 9 del citato art. 26 della l.r. n. 56/77, nel titolo abilitativo edilizio e nella

convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento dovranno essere precisate:

- la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
- la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
- le superfici a magazzino e deposito;
- le superfici destinate alle attività accessorie;
- le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali di servizio;
- le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'art. 21 della l.r. n. 56/77;
- le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;
- i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, le superfici destinate a carico e scarico merci;
- in particolare devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità, verificati ai sensi dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione;
- ogni ulteriore elemento previsto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

- sulla base delle tavole progettuali allegate all'istanza, sulle quali è stata fatta la valutazione istruttoria, il progetto in esame prevede la realizzazione di un fabbricato commerciale denominato "Edificio I" destinato a ospitare due esercizi commerciali (denominati rispettivamente ESERCIZIO I1 e ESERCIZIO I2), entrambi con ingressi separati e indipendenti e con il fronte principale prospettante una piazza urbana, ubicato all'interno di un nuovo complesso immobiliare composto da quattro fabbricati a destinazione commerciale, un fabbricato a destinazione ASPI e sei fabbricati a destinazione residenziale. Tale complesso urbano sorgerà su un'area industriale dismessa in stato di forte degrado.

- Il fabbricato presenta le seguenti caratteristiche progettuali:

- la superficie lorda di pavimento è complessivamente pari a mq 7.228 di cui:
- mq 3.917,48 afferenti l'esercizio commerciale I1 M-SAM4;
- mq 3.311,19 afferenti l'esercizio commerciale I2 M-SE4;

### **ESERCIZIO I1**

- la superficie di vendita è complessivamente pari a mq 2.499 destinati a una media struttura di vendita alimentare e non alimentare (M-SAM4), tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata ad attività accessorie (galleria avancasse, aree lavorazione, servizi igienici, ecc) è complessivamente pari a mq 732,79;
- la superficie destinata a magazzino è complessivamente pari a mq 419,55;
- la superficie destinata a area di carico e scarico è complessivamente pari a mq 424,36;
- la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è pari a complessivi mq 7.640,56 corrispondenti a n. 271 posti auto destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico e a complessivi mq 13.407 destinati a aree a servizi ceduti o assoggettati ad uso pubblico per la Città di Torino;
- la superficie destinata a parcheggi privati è pari a complessivi mq 1.420,66 corrispondenti a n. 49 posti auto;

### **ESERCIZIO I2**

- la superficie di vendita è complessivamente pari a mq 2.499 destinati a una media struttura di vendita alimentare e non alimentare (M-SE4), tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata ad attività accessorie (galleria avancasse, servizi igienici, ecc) è complessivamente pari a mq 139,78;
- la superficie destinata a magazzino è complessivamente pari a mq 278,28;

- la superficie destinata a area di carico e scarico è complessivamente pari a mq 484,13;
- la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico è pari a complessivi mq 1.891,35 corrispondenti a n. 65 posti auto destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico e a complessivi mq 13.407 destinati a aree a servizi ceduti o assoggettati ad uso pubblico per la Città di Torino;
- la superficie destinata a parcheggi privati è pari a complessivi mq 1.634,91 corrispondenti a n. 58 posti auto;

- l'area di intervento, di cui al Catasto Terreni foglio n. 1432, particella n. 10 secondo le prescrizioni del vigente PRGC. del Comune di Torino approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21.04.1995 e successive varianti, ricade per la maggior parte in zona normativa: Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive (art. 14 N.U.E.A.);

- in data 21.07.2017 la Società Immobiliare Regio Parco srl ha presentato, per l'intervento oggetto del presente atto, istanza di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n.380/2011 ex. Art 5 c. 9-14 della Legge 106/2011;

- in data 26.11.2018 con Deliberazione del Consiglio comunale di Torino n. 108 è stato approvato il progetto di "*Demolizione edifici in strada del Portone-area ex Berto Lamet e ricostruzione di n. 4 fabbricati commerciali e n. 6 residenziali/ASPI.(...)*" "in deroga ai parametri della densità edilizia e della destinazione d'uso", ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n.380/2011 ex. Art 5 c. 9-14 della Legge 106/2011, rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente PRGC;

- in data 6.08.2021 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. 776 è stato approvato lo schema di Convenzione afferente il Permesso di Costruire in deroga;

- la Commissione Edilizia del Comune di Torino, nella seduta del 22 novembre 2017, esaminato il progetto presentato in allegato all'istanza di permesso di costruire, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

- in data 10.12.2019 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. mecc. 2019 06041/016 è stata riconosciuta la Localizzazione L1 "Strada del Portone" in sede di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale come previsto al comma 3 dell'art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.;

- in data 13.12.2019 sono stati rilasciati da parte dello Sportello Unico del Comune di Torino i provvedimenti conclusivi n. 98/16 e n. 99/16 con i quali si autorizza, subordinatamente al rispetto di condizioni che si intendono qui richiamate, la Società Immobiliare Regio Parco Srl all'attivazione, rispettivamente di un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura di vendita, settore merceologico non alimentare, tipologia M-SE4, con superficie di vendita complessiva pari a mq 2.499, e di un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura di vendita, settore merceologico alimentare e non alimentare, tipologia M-SAM4, con superficie di vendita complessiva pari a mq 2.499.

- ai sensi dell'art. 21, comma 2, della l.r. n. 56/77, per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 114/98, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti all'art. 25 degli indirizzi e dei criteri previsti all'art. 3 della l.r. n. 28/99 in attuazione del d. lgs. n. 114/98 (D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i), applicando il maggiore tra quelli previsti dallo stesso art. 21 al numero 3) del primo comma e al comma 2;

- ai sensi dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., il fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie risulta complessivamente pari a n. 357 posti auto corrispondenti a mq 9.950 di cui:

- **ESERCIZIO I1:** n. 245 posti auto corrispondenti a mq 6.860 afferenti la media struttura di vendita (M-SAM4);
- **ESERCIZIO I2:** n. 112 posti auto corrispondenti a mq 3.090 afferenti la media struttura di vendita (M-SE4);

e la sua osservanza, così come specificato nello stesso articolo, è obbligatoria, ovvero si deve intendere come un fabbisogno minimo inderogabile rispetto al quale qualsiasi diminuzione, anche realizzata in tempi successivi, comporta una proporzionale riduzione della superficie di vendita autorizzata, e pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta alla piena osservanza e vigilanza;

- il sopraindicato fabbisogno di posti a parcheggio e di superficie, in funzione della superficie di vendita della tipologia di struttura distributiva, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali ed ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ed ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., lo standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico, fatto salvo il rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3), è determinato nella misura del 50% e conseguente superficie, corrispondente pertanto a complessivi n. 179 posti auto corrispondenti a 4.975 mq di cui:

- **ESERCIZIO I1:** n. 123 posti auto pari a 3.430 mq;
- **ESERCIZIO I2:** n. 56 posti auto pari a 1.545 mq;

- la dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77, corrispondente al 100% della superficie lorda di pavimento delle strutture commerciali, deve essere complessivamente pari a mq 7.228 e la dotazione minima obbligatoria di aree destinate a parcheggio pubblico non deve essere inferiore mq 4.975 mq pari al 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., in quanto superiore al 50% della SLP pari a complessivi mq 3.614;

- la dotazione di parcheggi privati deve essere pari a complessivi mq 1.371 afferenti l'**ESERCIZIO I1** e mq 1.159 afferenti l'**ESERCIZIO I2**, nel rispetto di quanto previsto della legge n. 122/89 in relazione al volume dell'insediamento commerciale.

Verificato che:

- in progetto la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico risulta complessivamente pari a 336 posti auto corrispondenti a mq. 9.532, così suddivisi:

- **ESERCIZIO I1:** n. 271 posti auto corrispondenti a mq 7.640,56, tutti situati al piano interrato;
  - **ESERCIZIO I2:** n. 65 posti auto corrispondenti a mq 1.891,35, tutti situati al piano interrato;
- e ciò soddisfa le prescrizioni dell'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 e soddisfa altresì la prescrizione dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.;

- sono inoltre indicati nel progetto complessivi n. 107 posti corrispondenti a mq 3.056 destinati a parcheggi privati, così suddivisi:

- **ESERCIZIO I1:** 49 posti auto corrispondenti a mq 1.420,66; tutti collocati al piano interrato;
- **ESERCIZIO I2:** 58 posti auto corrispondenti a mq 1.634,91, di cui: n. 24 situati al piano interrato e n. 34 a raso

e ciò soddisfa il dettato della L. 122/89 e le prescrizioni dell'art. 25, comma 7 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.. Tale quota è da considerarsi aggiuntiva alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico;

- la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico, secondo le previsioni progettuali è pari a complessivi mq 9.532 corrispondenti a n. 336 posti auto destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico tutti situati al piano interrato (ESERCIZIO I1 più ESERCIZIO I2) e a complessivi mq 13.407 destinati a aree a servizi ceduti o assoggettati ad uso pubblico per la Città di Torino, e ciò soddisfa la prescrizione dell'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77, in relazione alla dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali;

- in riferimento alla verifica sulla viabilità di cui agli articoli 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. e in relazione ai contenuti specifici dell'art. 26, comma 10, della l.r. n. 56/77, per assorbire il traffico viario in entrata e in uscita indotto dall'insediamento commerciale in oggetto, le soluzioni progettuali previste, che dovranno essere integrate con le prescrizioni contenute nella nota del Comune di Torino – Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità del 16 luglio 2019 (prot. n. 16146) che si intendono qui richiamate, soddisfano i requisiti minimi in termini di regolamentazione della viabilità circostante all'insediamento commerciale;

- in data 26.11.2019 con Determinazione Dirigenziale n. 584 il progetto oggetto del presente atto, rientrante nella categoria progettuale di competenza regionale cat. B1.4 della l.r. 40/98 “progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari, il cui limite è da ridurre del 50% in quanto ricadente nella fattispecie di cui al criterio specifico 4.1 delle linee guida allegate al decreto 30.03.2015”, è stato escluso dalla fase di Valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/98, a condizione che vengano realizzate le opere di mitigazione proposte in progetto e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ante, in corso e post operam, vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, riportate nell'allegato A della determinazione regionale succitata che si intendono parte integrante del presente atto;

- a tal proposito si osserva che non è stato dato adeguato riscontro alla prescrizione n. 2.1.1 “Studio del traffico e sicurezza” parte seconda del suddetto Allegato A, in merito all'incrocio tra la circuitazione Nord e Corso Marche. Si invita pertanto a individuare, in accordo con la Città di Torino, una soluzione più idonea a garantire la sicurezza dell'intersezione.

Dato atto che con la Deliberazione n. 108 del 26.11.2018 sopraccitata, il Consiglio Comunale di Torino ha riconosciuto che l'intervento proposto riveste interesse pubblico riconducibile alle finalità della legge 106/2011, approvando la realizzazione dell'intervento e accogliendo la richiesta di permesso di costruire convenzionato in deroga per i parametri della destinazione d'uso e della densità edilizia, garantendo così la conformità urbanistica necessaria per l'attivazione del procedimento autorizzativo commerciale ed edilizio.

Precisato che:

- i titoli abilitativi edilizi devono rispettare vincoli e prescrizioni di cui alla presente Determinazione e inoltre il Comune di Torino preliminarmente agli stessi, deve accertare il rispetto delle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, del Regolamento Igienico Edilizio, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di cui al D.L. 30/4/1992 n. 285 e al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i, le norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L.13/1989 e al D.M. 14/6/1989 n. 236 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 11 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 un eventuale ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o un'ulteriore modifica delle destinazioni d'uso di cui al comma 9 del citato art. 26, superiori al dieci per cento della superficie lorda di pavimento originariamente autorizzata, comportano obbligatoriamente l'acquisizione di una nuova autorizzazione regionale e

l'eventuale modifica della convenzione e dello strumento urbanistico esecutivo.

Dato atto che, nel rispetto della procedura di autorizzazione così come stabilita dal paragrafo 4 della Circolare del P.G.R. n. 13/CAE/URE del 3/5/1995 e di quanto prescritto dagli artt. 21 e 26 della l.r. n. 56/77, il procedimento istruttorio, finalizzato alla verifica della conformità del progetto oggetto del presente atto, agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 ovvero la D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i, è stato espletato dal Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori della Direzione Cultura e Commercio;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò considerato, allo stato degli atti e delle soluzioni progettuali proposte, per quanto di competenza di questa Direzione - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, il progetto in esame risulta conforme a quanto prescritto dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i. e pertanto si ritiene di autorizzare il Comune di Torino al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi;

in conformità con gli indirizzi, criteri e norme disposti nella materia del presente provvedimento con D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

richiamati tutti i contenuti della premessa ;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 26 comma 7 della l.r. n. 56/77;
- il Decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- la l.r. n. 28 del 12 novembre 1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ";
- l'art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008

*determina*

- di rilasciare, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alla Società Immobiliare Regio Parco Srl, P. IVA n. 03158910046, con sede in Alba, piazza San Francesco, 2, in qualità di proprietaria dell'area di intervento in oggetto, per la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale denominato "Edificio I", in Localizzazione L1, in Strada del Portone snc, nel Comune di Torino con superficie lorda di pavimento pari a mq 7.228;

- di autorizzare il Comune di Torino al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi al fabbricato commerciale in oggetto subordinatamente:

- a. al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, oggetto di stipula di atto di unilaterale d'obbligo a integrazione dello schema di Convenzione approvato in data 6.08.2021 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. 776;
- b. al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità;
- c. al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, del fabbricato commerciale, in particolare:
  - la superficie lorda di pavimento complessivamente pari a mq 7.228 e così suddivisa:
  - mq 3.917,48 afferenti l'esercizio commerciale I1 M-SAM4;
  - mq 3.311,19 afferenti l'esercizio commerciale I2 M-SE4;

### **ESERCIZIO I1**

- la superficie di vendita complessivamente pari a mq 2.499 destinati a una media struttura di vendita alimentare e non alimentare (M-SAM4), tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata ad attività accessorie (galleria avancasse, aree lavorazione, servizi igienici, ecc) complessivamente pari a mq 732,79;
- la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq 419,55;
- la superficie destinata a area di carico e scarico complessivamente pari a mq 424,36;

### **ESERCIZIO I2**

- la superficie di vendita complessivamente pari a mq 2.499 destinati a una media struttura di vendita alimentare e non alimentare (M-SE4), tutta situata al piano terra;
  - la superficie destinata ad attività accessorie (galleria avancasse, servizi igienici, ecc) complessivamente pari a mq 139,78;
  - la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq 278,28;
  - la superficie destinata a area di carico e scarico complessivamente pari a mq 484,13;
  - la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico pari a mq 9.532 corrispondenti a n. 336 posti auto destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico a cui sono aggiunti complessivi mq 13.407 destinati a aree a servizi ceduti o assoggettati ad uso pubblico per la Città di Torino;
  - il totale della superficie destinata a parcheggi pubblici e di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a n. 336 posti auto corrispondenti a mq. 9532, così suddivisi:
  - **ESERCIZIO I1:** n. 271 posti auto corrispondenti a mq 7.640,56, tutti situati al piano interrato;
  - **ESERCIZIO I2:** n. 65 posti auto corrispondenti a mq 1.891,35, tutti situati al piano interrato;
- che non dovrà mai essere inferiore a n. 179 posti auto e a 4.975 mq pari a l 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10-1999 s.m.i in quanto detta quota risulta superiore al fabbisogno previsto dall'art. 21 comma 1 sub 3 (50% della SLP pari a mq 3.614);
- il totale della superficie destinata a parcheggi privati corrispondente a complessivi n. 107 posti corrispondenti a mq 3.056 destinati a parcheggi privati, così suddivisi:
    - **ESERCIZIO I1:** 49 posti auto corrispondenti a mq 1.420,66; tutti collocati al piano interrato
    - **ESERCIZIO I2:** 58 posti auto corrispondenti a mq 1634,91, di cui: n. 24 situati al piano interrato e n. 34 a raso;

che non dovrà mai essere inferiore a complessivi mq 1.371 afferenti l'ESERCIZIO I1 e mq 1.159 afferenti l'ESERCIZIO I2, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 11/89 in relazione al volume dell'insediamento commerciale;

- d. alla stipula, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77, di atto unilaterale d'obbligo a integrazione della schema di Convenzione approvato in data 6.08.2021 con Deliberazione di Giunta comunale di Torino n. 776 in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto c) e inoltre:

- tutte le opere viarie in progetto e integrate con il recepimento delle prescrizioni riportate nel parere della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità della Città di Torino prot. n. 16146 del 16.07.2021 e di quelle contenute nell'Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 584 del 26.11.2019, devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle medie strutture di vendita;
  - la superficie di vendita delle medie strutture di vendita dovrà comprendere interamente l'area destinata alle casse.
- e. al rispetto della piena conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Torino;
- f. al rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;
- g. al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;
- h. al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31/3/1998 n. 114.

L'inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonché la revoca dell'autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dall'art. 6 della l.r. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell'autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 28 /99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché della vigilanza sugli stessi e sulle opere di viabilità interna ed esterna all'insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Comune di Torino nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 nonché di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

La documentazione a corredo dell'autorizzazione oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

1. Provvedimento conclusivo n. 98/16 del 13.12.2019;
2. Provvedimento conclusivo n. 99/16 del 13.12.2019;
3. Determinazione dirigenziale n. 584 del 26.11.2019;
4. Parere Città di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità prot. n. 16146 del 16 luglio 2019

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Torino per gli adempimenti di competenza e alla società richiedente.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Allegato

Allegato (omissis)